



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 51

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Nota ai Ministri Manfredi e Speranza sull'art. 102 del D.L. 18/20 -
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.**

Cari Presidenti,

si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota inviata al Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza, inerente alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

All. n. 1

MF

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Prof. Gaetano Manfredi
Ministro dell'Università e della Ricerca

On. Roberto Speranza
Ministro della Salute

Oggetto: Art. 102 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 - Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.

Illustri Ministri,

come è noto alle SS.VV., l'art. 102 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 reca disposizioni sull'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abiliti all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del corso di studi.

Si rileva, in particolare, che il comma 3 del suddetto articolo dispone che: "In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo".

Questa Federazione, Ente pubblico sussidiario dello Stato, che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, non può non rilevare come la disposizione sopraccitata debba essere necessariamente posta in correlazione con l'art. 3 lett. d), del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla L.11 gennaio 2018, n. 3, che dispone che "gli Ordini e le relative Federazioni verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi" e con l'art. 3, lett. f), dello stesso decreto, che stabilisce che gli Ordini e relative Federazioni partecipano alle procedure relative all'esame di abilitazione.

Ciò detto, stante il quadro normativo suesposto, non possiamo non constatare che l'art. 102 indicato in oggetto, nell'attuale formulazione, trascura il ruolo di accertamento e certazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che hanno tra l'altro il compito di salvaguardare i cittadini dall'eventuale esercizio illegittimo della professione medica. Si ricorda, infatti, che un medico non può esercitare senza essere in possesso

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dei relativi requisiti e titoli previsti dalla legge.

Pertanto la FNOMCeO chiede una modifica del suddetto art. 102, nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge n. 1766, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al fine di definire il ruolo e le competenze degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in merito alla verifica della acquisizione del giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo.

Si chiede inoltre alle SS.VV. , sempre all'interno di codesto provvedimento, di voler prevedere le risorse per finanziare un numero congruo di contratti di specializzazione e borse per il corso di formazione specifica in medicina generale, al fine di assicurare a questi medici un'adeguata formazione post lauream e di preparare una nuova leva di specializzandi e di corsisti della medicina generale da impiegare negli Ospedali e sul Territorio.

Certi della sensibilità delle S.S.V.V., si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT